



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 264 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 462 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: REVOCA ORDINANZA 386/2024 DI ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 32 T LUNGO LA SP 4 "GORZONE", IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO AVENTE ID030 AL KM 15+772 IN COMUNE DI CHIOGGIA.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle provincie omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Richiamata la propria ordinanza 386/2024 del 25/09/2024 con la quale è stato posto il divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 32 tonnellate lungo la SP 4 “Gorzone”, in corrispondenza del ponte sullo scolo Brentone Vecchio avente ID030 al km 15+772 in Comune di Chioggia;

Dato atto che è stato realizzato un intervento di consolidamento strutturale del ponte in oggetto, che ha permesso di ripristinare la capacità portante del manufatto e di permettere il transito di tutte le tipologie di mezzi previsti dal Codice della Strada;

Visto il certificato di idoneità statica del 03/09/2025 firmato dal collaudatore statico ing. Marco Cozzi, a seguito di esito positivo delle prove di carico effettuate in pari data;

Dato atto che pertanto il manufatto è stato riportato in condizioni di sicurezza per la transitabilità di tutti i mezzi;

ORDINA

- 1) per le ragioni di cui in premessa, la revoca della propria ordinanza 386/2024 del 25/09/2024;
- 2) che il presente provvedimento ha validità dall’emanazione dello stesso;
- 3) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Chioggia.

Nel contempo avverte che:

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento,

chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente